



COMUNE DI BUGGIANO  
(Provincia di Pistoia)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 66 del 17/09/2020

**OGGETTO: T.O.S.A.P. ANNO 2020 – DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventi, addì diciassette del mese di Settembre alle ore 12:15, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
BETTARINI DANIELE	P	
PELLEGRINI VALERIO	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	P	
BAGNATORI GIOVANNA	P	
TADDEI ANDREA	P	

**Presenti: 5**

**Assenti: 0**

Presiede la Giunta il Sindaco Daniele Bettarini.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau.

**IL PRESIDENTE**

Considerato il numero legale degli intervenuti ai fini di validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO**

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la L. 27/12/2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 169, con il quale viene stabilito che il termine per deliberare le tariffe per imposte, tasse e tributi comunali sia contestuale alla data di approvazione del bilancio di previsione, fissata da norme statali;

VISTO il Decreto del 13/12/2019 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022 di cui all'articolo 151 del D.Lgs 267/200, per l'esercizio 2020 ed ha autorizzato, ai sensi dell'art.163, comma 3, l'esercizio provvisorio di bilancio, sino alla data del 31/03/2020;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, con il quale, a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale "Covid-19", è stato ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 Luglio 2020;

VISTO l'articolo 106 comma 3-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, inserito con Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 30 Settembre 2020;

VISTO l'art.172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni riguardanti le tariffe ed i prezzi pubblici praticati per l'anno di competenza;

VISTO l'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...](#)”*;

VISTA la deliberazione C.C. n. 76 del 28.02.1994 con la quale venivano approvati il regolamento e le relative tariffe T.O.S.A.P., successivamente modificati con deliberazioni C.C. n. 17/2008 e n. 5/2011;

VISTA la deliberazione G.C. n. 19 del 14/03/2019 con la quale venivano confermate anche per l'anno 2019 le tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche stabilite con deliberazione C.C. 76/1994;

DATO ATTO che devono essere stabilite dette aliquote per l'anno 2020;

RITENUTO non apportare aumenti e conseguentemente confermare per il 2020 le medesime tariffe stabilite per l'anno 2019 come da prospetto allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica quale Responsabile dell'ufficio tributi e di regolarità contabile in qualità di Ragioniere Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1) di confermare per l'anno 2020 le tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

stabilite con deliberazione G.C .n 24 del 27/03/2018 come risultanti dal prospetto allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la relativa entrata verrà iscritta nel Bilancio di Previsione 2020.

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dal “Decreto Salva Italia”, art. 13 comma 15, di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011), approvato in via definitiva con Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Dott. Alberto Angeli)

”

VISTA la Legge n. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO l'articolo 6Bis della Legge 241/990, come introdotto dall'articolo 1 comm. 41 della Legge 190/2012 e dato atto che non sussistono situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il proponente e l'oggetto della presente proposta;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei titolari di Settore interessati, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 48, 124 e 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli;

### **DELIBERA**

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 TUEL;

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

**Il Sindaco**  
Daniele Bettarini

**Il Segretario**  
Dott.ssa Fancesca Grabau

## COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

### UFFICIO TRIBUTI

TARIFE DALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUE  
(D.Lgs. 15/11/1993 n. 507)

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

#### 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma commisurata alla superficie occupata o si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA QUADRATO graduata dell'importanza dell'area comma 3		
	CATEGORIE		
	I	II	
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	21,69	19,52	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	10,85	9,76	
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	6,51	5,86	
Passi carrabili (comma 3) (per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%) Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati (comma 9)	6,51	5,86	
Passi carrabili di accesso ad impianti distribuzione carburanti (comma 10)	10,85	9,76	
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq 10 (comma 8)	6,51	5,86	
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	21,69	19,52	

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 comma periodo).

.....  
D.Lgs. 507/1993, Art. 42 - 5 (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. 566 in data 28/12/1993) Le superfici eccedenti i mille metri le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

## 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA ANNUA QUADRATO grad dell'importanza dell'art. 42 comma 3	
		CATEG	
		I	II
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	1,55	1,39
	Oraria	0,065	0,058
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	0,77	0,70
	Oraria	0,0325	0,0294
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	0,465	0,418
	Oraria	0,0196	0,0176
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	1,55	1,39
	Oraria	0,065	0,058
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	0,77	0,70
	Oraria	0,0325	0,0294
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,31	0,279
	Oraria	0,0129	0,0119
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere o altri manufatti destinati all'esercizio o alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie o funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,77	0,70
	Oraria	0,0325	0,0294
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	2,01	1,81
	Oraria	0,084	0,076
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6 bis)	Giornaliera	1,03	0,90
	Oraria	0,043	0,037
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,31	0,279
	Oraria	0,0129	0,0119

D.Lgs. 507/1993

Art. 45 (come modificato con l'art. 3 comma 61 della legge 549 del 28/12/1995)

(2).... Omissis....

In ogni caso la misura di tariffa di cui alle lettere a) o b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,129 al metro quadrato per comuni di classe I, II e III e a € 0,077 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le pro occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante nonché per realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindi giorni la tariffa è ridotta in misura del 20% e oltre i trenta giorni è ridotta del 50%.

- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con ricorrenza, la tassa viene riscossa mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42 comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 c. 5)
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi o divertimenti dello viaggiante, le superficie sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte da 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq. (art. 42 comma 5).

### 3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

DESCRIZIONE	Tariffa (art. 63 commi 2 lett. f) e 3 del D.Lgs. 446/1)
3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi	La tassa viene determinata forfettariamente prevista dalla lettera f) del comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 come sostituita dal comma 1 della legge 23/12/1999 n. 488

3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5)  
La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata in misura forfettaria, come dal presente segue:

TARIFFA graduata seconda dell'importanza dell'area ai sensi art. 42 comma 3 CATEGORIE	TASSA FORFETTARIA							
	Occupazioni fino a 1 km lineare				Occupazioni superiore			
	Durata dell'occupazione				Durata dell'occupazione			
	Fino a 30g	31/90 gg	91/180 gg	Sup 180gg	Fino a 30g	31/90 gg	91/180 gg	Sup 180gg
I	10,33	13,43	15,49	20,66	15,49	20,14	23,14	23,14
II	10,33	13,43	15,49	20,66	15,49	20,14	23,14	23,14
III	10,33	13,43	15,49	20,66	15,49	20,14	23,14	23,14
IV								

4) **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI** (art. 48, commi da 1 a 6)  
Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei o la occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale	
	X ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 lt	X ogni 1.000 l superiore a
Centro abitato	5	7,7
Zona limitrofa		6,4
Sobborghi e zone periferiche		3,8
Frazioni		1,7

D.Lgs. 507/1993

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi - Determinazione della tassa

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, racciolti, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonoma per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, del gasolio, dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco, insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione rimborsati i dovuti diritti maggiori.

**5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48 comma 7)**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la occupazione del suolo e del soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale;

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale
Centro abitato	12,91
Zona limitrofa	9,55
Frazioni	6,46

D.Lgs. 507/1993  
Art. 49 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti e dall'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28/2/1997, art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 22/12/1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché quelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e lo aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in cui non è prevista la sosta, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti comunali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, alla concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap (94).

REGOLAMENTO TOSAP APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 76/1994, MODIFICATA  
DELIBERAZIONI C.C. 17/2008 E N. 5/2011:  
ART. 21 - ESENZIONI (ART. 49 d.lgs. 507/1993)

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti nell'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 37, comma 1, lettera c), del te delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità spec assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in cor nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esso assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti c locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico o all delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'a concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al term concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree oimateriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

3. Sono esenti inoltre dal pagamento della tassa, tutte le occupazioni temporanee o permanenti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1999 regolarmente iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia Finanze. Sono in ogni caso considerate ONLUS, ai sensi del comma 8 del citato art. 10, gli org volontariato di cui alla legge 11/8/1991 n. 266 iscritti nei registri regionali. Le organizzazioni comunque presentare documentazione idonea ed attestare il riconoscimento della qualifica di ON fruire dell'esenzione di cui al presente comma.